

POS. CNR N. 32/14

REP. CNR CN. N. 19622

**CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II AI FINI DELLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE DI PERSONALE**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n° 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais, (d'ora innanzi denominato "CNR"),

**E**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, con sede in Napoli – 80138, Corso Umberto I n° 40, C.F.-P.I. n. 00876220633, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Marrelli, (d'ora innanzi denominata "UNIVERSITA'"),

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

**premesse che**

- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;
- in base all'art. 2 comma 2 del vigente Statuto l'Università ha quali fini primari *"la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti"*;
- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *"svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
- l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *"Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi"*;



- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante disposizioni in materia di *"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri"*, fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- con Decreto del 27 novembre 2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono state dettate disposizioni in materia di *"Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università'"*;
- in data 31 agosto 2009 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2013 del 23 marzo 2013 il CNR ha fissato linee guida per la stipula delle dette convenzioni;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'UNIVERSITA' n. 46 del 25 marzo 2013 è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;

tutto ciò premesso,

**stipulano e convengono quanto segue**

#### **Art. 1**

##### **PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il primo patto.

#### **Art. 2**

##### **OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico negli ambiti di competenza delle stesse.



### **Art. 3**

#### **OGGETTO**

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, il personale interessato svolgerà presso l'altro Ente l'attività didattica (mediante contratto ex art. 23 comma 1 Legge n. 240/2010 ai sensi del vigente regolamento di Ateneo) e/o di ricerca descritta nelle schede individuali redatte secondo il modello allegato alla presente convenzione.

Le schede individuali – che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione – devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti previo parere favorevole del personale interessato e dei Direttori delle strutture di appartenenza del personale.

Per lo svolgimento di detta attività presso l'altro Ente il personale interessato destinerà, secondo quanto indicato nella scheda individuale, la quota percentuale e il numero di ore annue dell'impegno lavorativo cui è obbligato nei confronti dell'ente di appartenenza. La restante quota dell'impegno lavorativo continuerà ad essere destinata allo svolgimento dell'ordinaria attività di insegnamento/ricerca presso l'Ente di appartenenza.

Il diritto all'elettorato attivo verrà esercitato presso l'ente per il quale viene svolta l'attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie inerenti i rispettivi organi collegiali e monocratici (UNIVERSITA'/CNR) .

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale.

### **Art. 4**

#### **DURATA**

La convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Nell'ambito della durata della convenzione, gli impegni delle parti relativi allo svolgimento da parte del personale interessato di attività didattica e/o di ricerca presso l'altro Ente sulla base delle schede individuali di cui all'art. 3 hanno durata annuale , rinnovabile nell'ambito della durata della presente convenzione.

Nell'ambito del periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulati più accordi per l'utilizzo del medesimo personale nè avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

### **Art. 5**

#### **AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**



Lo svolgimento dell'attività didattica/di ricerca presso ciascuno dei due Enti non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

L'UNIVERSITA' e il CNR si impegnano a rispettare la disciplina che regola il rapporto di lavoro del personale interessato.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione amministrativa del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale interessato.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, laddove previsto, il responsabile della struttura ospitante, in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura di appartenenza un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

#### **Art. 6**

##### **ONERI STIPENDIALI**

Le parti stabiliscono che gli oneri stipendiali sono interamente a carico dell'Amministrazione di afferenza del personale interessato ovvero sono divisi tra le Parti in proporzione della ripartizione dell'impegno annuo così come indicato nella scheda individuale.

Le schede individuali di cui all'art. 3 contenenti gli accordi attuativi della presente convenzione precisano la ripartizione degli oneri stipendiali tra le parti relativi al personale interessato, le modalità e i termini per l'eventuale rimborso dell'importo corrispondente con rate semestrali.

Eventuali adeguamenti stipendiali saranno ripartiti con le medesime modalità.

#### **Art. 7**

##### **VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA**

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui agli accordi attuativi, inclusa la VQR, siano ripartiti, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3, secondo quanto indicato nelle schede individuali.

**Art. 8**

**DIRITTO DI VOTO**

Il personale interessato per effetto dell'esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto dell'Organo collegiale nell'ambito del quale è impegnato in attività didattiche.

In seno a tale Organo e compatibilmente con quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e godrà dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

**Art. 9**

**COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Le parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

**Art. 10**

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**Art. 11**

**RISOLUZIONE**



Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

Gli impegni delle Parti relativi all'utilizzazione del personale si intendono automaticamente risolti qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica/di ricerca presso l'UNIVERSITA'/CNR. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione ai sensi dei commi precedenti ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca.

#### **Art. 12**

#### **CLAUSOLE FINALI**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

La convenzione è firmata digitalmente e sarà inviata dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  
FEDERICO II**

